



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

163/2013
DICEMBRE/9/2013 (*)
19 Dicembre 2013

**IL PERIODO DI NON RILASCIO DEL
DURC A SEGUITO DELLA
VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI
PENALI E AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO DECORRE
DAL MOMENTO IN CUI GLI ILLECITI
SONO DEFINITIVAMENTE
ACCERTATI.**

**IL MINISTERO DEL LAVORO CON
L'INTERPELLO N° 33 DELL' 11**

DICEMBRE U.S. PRECISA CHE L'ESTINZIONE DELLE VIOLAZIONI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DELLA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA NON INTEGRA IL PRESUPPOSTO DELLA CAUSA OSTATIVA.

Il Ministero del Lavoro, con l'**interpello n° 33 dell'11 dicembre 2013**, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha fornito le proprie indicazioni in merito alla corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del durc in presenza di determinate cause ostatiche.

Come noto la Tabella "A", allegata al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, disciplinante il documento unico di regolarità contributiva, contiene **un'elencazione delle cause ostatiche al rilascio del DURC ed il relativo periodo di validità**.

Inoltre, l'art. 9 del citato decreto stabilisce che *"la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostatica al rilascio del DURC per i periodi indicati....."*.

Orbene, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 33/2013, ha precisato che **tali periodi, nel corso dei quali non sarà possibile rilasciare DURC utili al fine del godimento dei benefici normativi e contributivi,**

decorrono dal momento in cui gli illeciti, che ne costituiscono il presupposto, vengono definitivamente accertati.

Pertanto, è necessario far riferimento ad una **sentenza passata in giudicato** ovvero ad **un'ordinanza ingiunzione non impugnata**. Nel caso in cui il datore di lavoro, *ex adverso*, provveda ad estinguere le violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quel che concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta – ex art. 16 L. 689/81 – non viene integrato il presupposto *de quo*.

In ogni caso, **una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, il datore di lavoro potrà nuovamente beneficiare delle facilitazioni normative e contributive.**

Il Dicastero, con il documento di prassi in commento, espone anche alcuni casi pratici. Ad esempio, per i premi di risultato da erogare in base alla libera scelta del datore di lavoro, sarà possibile fruire del beneficio contributivo **laddove l'erogazione venga effettuata in un periodo di assenza di cause ostative.**

Ex adverso, non sarà possibile fruire, per il periodo di non rilascio del DURC, di benefici concernenti l'abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell'INPS, nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze fissate per legge mensilmente (è il caso delle riduzioni contributive – es. L. 407/90, art. 8 L. 223/91, ecc).

In nuce, il Ministero del lavoro, con l'interpello *de quo*, precisa che il D.L. n° 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito dalla Legge n° 98/2013, ha stabilito che **ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa, il DURC ha validità di 120 giorni dalla data di rilascio.**

Tale validità (*id*: 120 giorni) resta tale anche se, *medio tempore*, dovesse intervenire una causa ostantiva al rilascio.

Pertanto, **la mancata fruizione dei benefici contributivi e normativi** (conseguente a DURC negativo) **decorrerà dallo spirare dei 120 giorni del DURC precedente rilasciato regolare.**

E' inoltre da tener presente che la disciplina delle cause ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva trova applicazione **anche** per i **documenti acquisiti d'ufficio dalle PP.AA.**

Con questo numero si esaurisce, per l'anno 2013, l'impegno della Commissione Comunicazione e Scientifico - Istituzionale del CPO di Napoli. Le pubblicazioni riprenderanno a Gennaio 2014. Vi auguriamo per le imminenti festività tanta serenità. Buon Natale e Felice Anno 2014.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA